

tera giornata (24 ore) di riposo ogni settimana.

« Le donne, anche dopo i 20 anni, non potranno essere impiegate per più di 48 ore per settimana, e non oltre il mezzodì del sabato, per modo che ogni lavoratrice possa fruire d'un riposo di 42 ore consecutive.

« Se le speciali esigenze della industria richiedessero ore supplementari di lavoro, queste non potranno essere più di 50 durante l'anno, distribuite in modo che il lavoro non oltrepassi mai le 10 ore per giornata e le 52 ore per settimana.

« Alle disposizioni suaccennate si potrà derogare soltanto pei lavori di risaia, od altri lavori agricoli, limitatamente a quei periodi nei quali un lavoro più intenso è tecnicamente indispensabile. In questi casi la giornata di lavoro deve essere stabilita d'accordo fra i proprietari, imprenditori e direttori, e gli ispettori o le ispettrici incaricate di vigilare all'applicazione della presente legge.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Viene ora la proposta dell'onorevole Majno, che consiste nel sopprimere il secondo comma dell'articolo; comma che è del seguente tenore:

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore, quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche. »

(Non è approvata).

Vengono ora gli emendamenti parziali, proposti dall'onorevole Arnaboldi. Egli propone che, nel primo comma, dove si dice: *più di otto ore*, si dica; *sei ore*.

La Commissione non accetta questo emendamento.

Lo metto a partito.

(Dopo prova e controprova, questo emendamento non è approvato).

Onorevole Arnaboldi, insiste sul secondo?

Arnaboldi. No, l'ho ritirato.

Presidente. Rimane l'emendamento dell'onorevole Crespi che consiste nel sopprimere le parole al primo comma: « non più di dodici ore. »

Onorevole Crespi, mantiene o ritira il suo emendamento?

Crespi. Lo mantengo in modo che il lavoro delle donne sia ridotto ad un massimo di undici ore.

Presidente. Sta bene. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Crespi.

(Fatta prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Crespi non è approvato).

Onorevole Crespi, insiste sul suo secondo emendamento?

Crespi. Non ha più ragione di essere.

Presidente. Ora metto a partito l'articolo 7 così come è proposto dalla Commissione e di cui è stato già data lettura.

(È approvato).

Art. 8.

« Il lavoro dei fanciulli e delle donne minorenni deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando superi le sei, ma non le otto ore; di un'ora e mezza almeno quando supera le ore otto, ma non le undici; di due ore quando supera le undici ore.

« In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di sei ore. »

Di San Giuliano, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Giuliano, *relatore*. La Commissione, d'accordo col Governo, accetta la proposta dell'onorevole Dell'Acqua, per estendere l'articolo 8 alle donne di qualsiasi età. Per le stesse ragioni, che ho detto a proposito dell'articolo 7, la Commissione non accetta le proposte degli onorevoli Crespi, Dell'Acqua ed altri sulla durata dei riposi.

Presidente. All'articolo 8 non vi sono che due emendamenti; l'uno dell'onorevole Crespi, che non è accettato; l'altro dell'onorevole Dell'Acqua, che la Commissione accetta, non per intero, ma soltanto nel senso di sostituire alla parola: « minorenni » le altre: « di qualsiasi età. »

L'articolo 8 sarebbe così modificato:

« Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto... » il resto come nello stampato.

L'onorevole Crespi propone il seguente emendamento:

« Il lavoro dei fanciulli e delle donne minorenni deve essere interrotto da un riposo